R. PREFETTURA della PROVINCIA di MILANO Div. 1a sez. nº3009

Milano, 21 Febbraio 1879

A S.E.IL SIG.MINISTRO DELL'AGRICOLTURA IND.& COMMERCIO

R O M A

L'Amministrazione del Consorzio del Fiume
Olona cui venne partecipato la Ministeriale 24 Agosto
1.s. nº12110 del Ministero dell'Interno Divis.Agricoltura, ha testè risposto nei sensi espressi colla nota
15 Febbraio nº59 cui sono allegate le controsservazioti agli appunti fatti colla Ministeriale predetta, ed
documenti con questi ultima richiesti.

Pregiomi pertanto rassegnare quì inclusi utti questi atti per la superiore risoluzione del inistero.

Il PREFETTO

F/to; illeggibile

## R. PRESETTURA DELLA PROVINCIA DI

MILANO

Div. 1 Sez.

N. 5953

OGGETTO

Statuto e Regolamento del Consorzio

Milano 12 Aprile 1879

Mi pregio trasmettere alla S. V. opportuna norma e direzione, copia del dispaccio 9 andante Aprile N. 3569 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in risposta alle osservazioni fatte sulle richieste Ministeriali di cui alla precedente mia nota 27 Agosto 1878 N. 14499, relativamente allo Statuto e Regolamento del Consorzio, rimtornando con ciò il prodotto Statuto organico approvato dall' Assemblea Generale nelle sedute 21 e 22 Pebbraio 1877, cogli annessi allegati.

Pel Prefetto : fo Illeggibile

------

N. 5953 Div. 1

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI

MILANO

Copia del dispaccio 9 andante N. 3569 del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio

Il Ministero dell' Industria ( Divisione

Agricoltura ) con nota 24 Agosto 1878 N. 12160 rispondeva all' istanza del Consorzio Irriguo di Olona
per l'approvazione del suo nuovo Statuto deliberato
a termini di legge 29 Maggio 1873 e del Codice Civile
e per la concessione del privilegio fiscale, osservando principalmente:

- a) che talune disposizioni dello Statuto
  stesso non erano conformi alle disposizioni degli articoli 658 e 678 del Codice Civile, sotto l'impero
  delle quali il Consorzio si era costituito.
- b) che condizione essenziale della trasformazione del Consorzio, a termini del disposto degli
  articoli 1 e II della legge 29 Maggio 1873, era di
  uniformarsi alla stessa per goderne i vantaggi.
- c) che al Ministere occorrevano schiarimenti riguardo all' uso della facoltà della riscossione fiscale prevista già dall' art. XII° N. 4 del regolamento Consorziale approvato dal Governo Austriaco con dispaccio N. 830/59 del 19 Gennaio 1819.

Ora la S. V. col foglio in margine citato
mi trasmette una memoria, con cui il Consiglio Amministrativo del Consorzio d'Olona, prima di settomettere la vertenza alle considerazioni ed alle deliberazioni dell' Assemblea Generale dei Soci, cercherebbe dimostrare:

- ni del Codice Civile il sostituirsi alla generalità
  degli utenti una sua semplice rappresentanza ( prevista in 60 ) nell' Assemblea deliberante.
- b) che il principio della entità degli interessi prevalente sui voti personali a numerici (art.
  658 e 678 C. C.) non sarebbe dal Codice imposto in
  via assoluta , ma soltanto " in mancanza di convenzioni o disposizioni speciali " fra i compartecipanti .
  a termini dell' art. 673 del Codice medesimo.

Per una dichiarazione pregiudiziale che allo stato delle cose si è chiarita necessaria, eche il Ministèro devrà perciò fare; diventa superflua una larga discussione sul sense da attribuirsi, a proposito delle sollevate vertenze, tanto alla legge 29 Maggio 1873 che agli art. 657 e 661 del Codice Civile riguardanti i Consorzi d'irrigazione.

Accennerò soltanto, a migliore indirizzo del Consorzio dell' Olona, ed a proposito della questione da esse sollevata, che il Consiglio di Stato, in adunanza del 27 Dicembre ultimo, manifestava l'avviso che il sistema della rappresentanza o delegazione nelle Assemblee Generali dei Consorzii non fosse contrario al disposto degli articoli 658 e 678 del Codice ce Civile.

In quanto poi al principio della entità degli interessi per la legalità di tutte le deliberazioni delle Assemblee dei Consorzii , esso è sostanziale i e venne invariabilennet applicato a tutti i Consorzii muniti con Regio Decreto del Privilegio fiscale, a sensi della articolo 6 della legge 29 Maggio 1873 . Molti Consorzii , e più specialmente le loro rispettive Amministrazioni , sollevarono già la questione medesima , mossa dal Consiglio Amministrativo dell' Olona , ma , anche dopo uniforme avviso del Consiglio di Stato , il Ministero adottò la giurisprudenza della entità degli interessi da prevalere sui voti numerici o per capi. Noterò pure che non credo esatta la tesi sostenuta dall' Amministmazione dell' Olona , che i Consorzii irrigui possano. a termini dell' art. 673 del Codice Civile , regolarsi in tutto e per tutto con convenzioni fra le parti interessate . Ciò risulta evidente , considerando che il Codice Civile , dopo aver stabilite , cogli art. 657 - 658 ( che si richiama al 678, per la entità degli interessi ) 659 e 660 le norme direttive dei Consorzii dichiara all' art, 661 che " im tutto il rimanente si osserveranno per tali Consorzii le regole stabilte proprietà per la comunione , la SXXXXX e la divisione " di conseguenza, non per la entità degli intéressi, nè

perv le altre norme sancite dai citati articoli,
ma in tutto il rimanente i Consorzii possono fissare speciali convenzioni.

Fatte queste poche considerazioni, passo alla pregiudiziale, a cui ho pocanzi accennato, affermando cioè che il Consorzio dell' Olona non ha il bisogno di alcun Regio Decreto per la concessione del privilegio fiscale. L'amministrazione di esso infatti, agli schiarimenti all'uope chiesti dal Ministero, ha risposto che "il Consorzio dell'u» tenza del Fiume Olona è già investito da tempo immemorabile del privilegio fiscale per la esazione del contributo degli utenti, nè glim occorre alcuna conscessione, essendo troppo evidente come a tale privilegio debba avere diritto. "La detta Amministraziome avendo anche provato con documento ciò che asseriva, il Ministero nulla ha da opporre in contrario.

Debbo però esservare che a sensi di un parere emesso dal Consiglio di Stato (Sezione di Finanze) in seduta del 20 Gennaio 1875, a proposito della Università e Consorzio del Naviglio Grande Bresciano, investito pure, per leggi anteriori a quella del 28 Maggio 1873 del privilegio fiscale, cotesta facoltà non possa aver luogo che nei modi e colle forme portate dalla legge 20 Aprile 1871 N. 192 (Semenatoria del 20 Aprile 1871 N. 192 (Semenatoria dalla legge 20 Aprile 1871 N. 192 (Semenatoria da

rie 2 ) sulla riscossione delle imposte dirette , la quale legge da una parte derogò (art. 107) ad egni legge contrariage deversa; dall'altra (art.5) contemplò espressamente anche l'esazione privilegiata delle sovraimposte dirette a favore dei Censorzii speciali.

da alcuna legge ad approvare, come gli viene fatta
richiesta, le Statuto del Conserzio, questa facoltà
non appartiene che all' Assemblea Generale. Il Ministero soltanto, a lorche deve concedere il privilegio
fiscale, a termini della legge 29 Maggio 1873 ha
il diritto di revisione degli Statuti e regolamenti
Consorziali, per assicurarsi dell' escervanza delle
leggi da parte di questi enti collettivi, prima di
fornirli di un privilegio così importante.

il Conserzio dell' Olona può in conseguenza svolgere nel miglior modo, che crede, la propria azione e conformarti i propri ordinamenti, all'infuori de ogni ingerenza governativa.

prego la S. V. far conoscere quanto ho esposto nella presente alla "appresentanza dell'Olona
e restituirle gli uniti documenti.

p. Il ministro

Per copia conforme ad uso Amministrativo

p. Il Segretario di Prefettura

fo Miglio